



Decreto Dirigenziale n. 20 del 17/02/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 152/06 E SUCC. MODD. ED INTT. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ALLA DITTA: GVS SUD S.R.L. ATTIVITA': LAVORAZIONI DI MATERIALE PLASTICO BIOMEDICALE. SEDE: VIA TAVERNOLE N. 8 - ZONA PIP DEL COMUNE DI MANOCALZATI (AV).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, parte quinta e succ. modd. ed intt., disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della migliore tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con DGR 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con D.D. n. 12 del 04/03/2004 la ditta "GVS Sud s.r.l." è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. 203/88 art.6 per l'attività di "lavorazione di materiale plastico (stampaggio ed assemblaggio) per la produzione di dispositivi biomedicali", ubicata in via Tavernole n. 8 - zona Pip del Comune di Manocalzati (AV);
- CHE con atto acquisito al prot. n. 931808 del 22/11/2010 la ditta ha presentato, ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D. Lgs. 152/06, domanda di modifica sostanziale dello stabilimento consistente nell'aumento dei volumi produttivi, che di fatto vanno a modificare i valori di emissioni in atmosfera, sia quantitativi che qualitativi, di quelli già autorizzati con il Decreto di cui sopra;
- CHE ad essa è allegata:
 - il progetto e la relazione a firma del dr. Antonio Preziosi, iscritto all'Ordine dei Chimici della Campania al n. 763 con descrizione del ciclo produttivo, tecnologie atte a prevenire l'inquinamento e caratterizzazione delle emissioni.
- CHE con nota acquisita agli atti prot. n. 790721 del 19/10/2011, la ditta ha integrato il progetto con gli atti richiesti, in fase istruttoria, dal Settore con nota prot. n. 744116 del 04/10/2011.

CONSIDERATO:

- CHE come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
 - a. l'impianto:
 - I. è anteriore al 2006 secondo la definizione dell'art. 268 lett. "I" del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s. m. i.;
 - II. risulta in esercizio – in forza del D.D. n. 12 del 04/03/2004 - ma essendovi state variazioni che hanno determinato, nel ciclo produttivo, un diverso aggravio delle sostanze inquinanti in atmosfera, sia qualitativamente che quantitativamente, si richiedono gli adempimenti di cui all'art. 269 comma 6 del medesimo D.Lgs.;
 - b. CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
 - c. CHE con nota prot. n. 813292 del 27/10/2011 è stata indetta la Conferenza dei Servizi convocata per il giorno 24/11/2011;
 - d. CHE in tale data la seduta è andata deserta come è andata deserta pure quella riconvocata per il giorno 20/12/2011;
 - e. CHE con nota prot. n. 983874 del 28/12/2011 il Settore – essendo decorsi i termini per poter riconvocare ulteriore Conferenza dei Servizi e preso atto delle integrazioni prodotte dalla ditta ed acquisite con prot. n. 934161 del 07/12/2011, in merito ai sistemi di abbattimento, valutate favorevolmente dall'ARPAC con nota prot. n. 45689 del 19/01/2012 e del parere favorevole dell'ASL, acquisito con prot. n. 964812 del 20/12/2011 - ha ritenuto di poter emettere provvedimento autorizzatorio;
 - f. CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;

- g. CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, che, tra l'altro, stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia Regionale per la protezione ambientale (ARPAC);
- h. CHE per effetto della nota del Dirigente di Settore trasmessa con prot. n. 763113 del 10/10/2011 al competente Dipartimento Provinciale ARPAC, sarà quest'ultimo a fissare gli importi dovuti, all'atto dei previsti accertamenti e controlli, nonché a richiederne i pagamenti

RITENUTO:

potersi rilasciare in favore della Ditta richiedente l'autorizzazione ai sensi dell' art. 269 comma 8 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per le emissioni derivanti dall'impianto destinato all'attività di "lavorazione di materiale plastico (stampaggio ed assemblaggio) per la produzione di dispositivi biomedicali", esercitata in via Tavernole n. 8 - zona Pip del Comune di Manocalzati (AV).

VISTI :

- 1. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 2. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- 3. la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
- 4. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
- 5. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
- 6. la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- 7. il D.D. n. 12 del 04/03/2004;
- 8. la D.G.R. n. 750 del 22 maggio 2004;
- 9. il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modd. ed intt.;
- 10. la D.G.R. n. 447 del 08/09/2011;
- 11. la D.G.R. n. 839 del 30/12/2011;

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dal Settore ed in conformità alle determinazioni dello stesso, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal Responsabile del procedimento

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2) di revocare il D.D. n. 12 del 04/03/2004;
- 3) di rilasciare ai sensi dell'art. 269 comma 8 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modd. ed intt., l'autorizzazione definitiva con durata di quindici anni in favore della ditta "GVS Sud s.r.l." per le emissioni derivanti dall'attività di "lavorazione di materiale plastico (stampaggio ed assemblaggio) per la produzione di dispositivi biomedicali" esercitata nell'impianto sito in via Tavernole n. 8 - zona Pip del Comune di Manocalzati (Av);
- 4) di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati di emissione, comunicati dalla ditta richiedente e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 5) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;
 - b) non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
 - c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - d) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e dal D.M. 25 agosto 2000 e della DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
 - e) che la ditta provveda alla messa a regime degli impianti non oltre novanta giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo motivata richiesta di proroga che dovrà essere inoltrata a cura della ditta, a questo Settore Regionale;

- f) che la ditta comunichi a questo Settore Regionale, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, al Comune di Manocalzati e all'ARPAC entro i quindici giorni successivi alla messa a regime degli impianti, le risultanze delle analisi delle emissioni relative a due campionamenti in un periodo continuativo di marcia controllata pari a 10 gg. decorrenti dalla messa a regime (il tutto a cura di un tecnico abilitato)
- g) effettuare, con cadenza annuale, a decorrere dalla data di "messa a regime", durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a 10 (dieci) giorni di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo Scrivente ed agli Enti interessati (Comune di Manocalzati, ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Amministrazione Provinciale Avellino);
- h) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta) di:
- I. dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto e (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguite Sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche dal costruttore;
- i) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in caso di guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
- l) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV-TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti comunicandone gli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati, contestualmente ai controlli discontinui di cui al punto 4-g;
- m) che la ditta comunichi nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
- n) l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e del sistema di abbattimento devono essere tali da garantire in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione;
- o) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 6) di precisare ulteriormente che:
- qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi, di cui al punto 4-g, dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
 - qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;
 - i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;
 - al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
- 7) di puntualizzare inoltre che:
- i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia di emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di migliore tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
 - l'autorizzazione inoltre, potrà - richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97 - essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
 - che la Ditta proceda al rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata con validità di 15 anni, presentando la relativa domanda almeno un anno prima della scadenza al Settore;

- 8) che la ditta è tenuta all'assolvimento dell'obbligo di cui alla D.G.R. n. 750/2004, per i controlli da effettuarsi da parte del competente Dipartimento Provinciale (ARPAC) di Avellino;
- 9) di demandare all'ARPAC il primo accertamento, entro sei mesi dalla data di messa a regime ed il successivo monitoraggio sul rispetto dell'autorizzazione e dei valori limite (riportati in unico, apposito allegato, fornendone le risultanze);
- 10) di obbligare la Ditta a comunicare allo Scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 11) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo, ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 12) di specificare espressamente (ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 13) di notificare il presente provvedimento alla ditta "GVS Sud s.r.l.", con sede in via Tavernole n. 8 - zona Pip del Comune di Manocalzati (Av);
- 14) di inviarne copia al Sindaco del Comune di Manocalzati, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ASL Avellino, all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino ;
- 15) di inoltrarlo, infine, all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Antonello Barretta)